

# Società controllate estere in 'White List'

Una recente circolare dell'Amministrazione italiana è l'atto iniziale di una nuova saga che di fatto scoraggerà o impedirà gli investimenti italiani all'estero.

Sembrava la fine di un incubo ed invece siamo appena all'inizio. L'adesione alle iniziative dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) sulla trasparenza e cooperazione fiscale transnazionale sembrava aver allontanato i timori di verifiche punitive su chi, soprattutto in tempi di crisi come gli attuali, ha scelto la via della delocalizzazione per i suoi investimenti, soprattutto verso Paesi a bassa tassazione, costo della manodopera ragionevole e incentivi agli investimenti.

E invece, dopo la Francia, gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Grecia, la Germania, anche l'Italia ha recentemente emanato una legge e una circolare attuativa che di fatto scoraggia o impedisce questo trend.

La normativa italiana originaria sulla disciplina relativa alle società controllate estere (*Controlled Foreign Companies - Cfc*) e sui dividendi provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata è stata infatti profondamente riformata dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito (con modificazioni) con L. n. 102 del 3 agosto 2009 e dalla Circolare 51/E del 6.10.2010.

Entrambe daranno un duro colpo a coloro che hanno già o sono in procinto di investire in Paesi non necessariamente in 'black list', ma anche a tassazione normale.

Per certi versi si tratta di una Messa già cantata, ma la Circolare summenzionata ha aggiunto alla problematica dei risvolti inquietanti.

La normativa italiana Cfc (art. 167 D.P.R. 22.12.86, n. 917) prevede l'imputazione ad un soggetto residente (persona fisica o giuridica) del reddito prodotto (anche se non percepito) da impresa, società o

altro ente (nella nostra ipotesi, la società ausiliaria elvetica) residente in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, in proporzione alla percentuale da lui detenuta.

Il tutto nell'ipotesi che il soggetto detenga direttamente o indirettamente una partecipazione di controllo (anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona).


Una volta stabilito il reddito da imputare del soggetto estero, questo viene tassato in capo al residente italiano separatamente con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo, purché non inferiore al 27%.

Le principali novità del D.L. 78/2009 e della Circ. 51/E, risiedono principalmente in tre punti.

Il primo riguarda il fatto che il contribuente può chiedere l'inapplicabilità delle disposizioni summenzionate se dimostra, con interpello preventivo obbligatorio, o che:

- il soggetto estero partecipato svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, "nel mercato dello Stato o territorio di insediamento" (e per le attività bancarie, finanziarie e assicurative, la condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi origini nello Stato o territorio di insediamento) oppure, in alternativa,
- dimostra che lo scopo dell'operazione non sia quello di localizzarvi dei redditi altrimenti imponibili in Italia (prova quest'ultima alquanto 'diabolica').

La condizione di cui al punto a) non si può invocare per quelle società che hanno più del 50% dei redditi di natura 'passiva' (di-



Giancarlo Cervino, direttore del Centre for International Fiscal Studies di Lugano  
[www.cinfis.com](http://www.cinfis.com)

videndi, interessi, canoni) oppure prestano servizi infragruppo.

Il nuovo principio da applicare è quello, quindi, del cosiddetto radicamento dell'impresa Cfc al territorio e i cui mercati di sbocco e di approvvigionamento siano prevalentemente locali. Di fatto, le vendite e gli acquisti locali dovranno pesare per più del 50% dei costi e ricavi.

Quest'ultima condizione è molto onerosa per quelle multinazionali che hanno creato delle società di logistica, di ricerca o di servizi amministrativi, molti delle quali nella Confederazione, a cui fanno capo tutte le entità del gruppo.

In pratica, la condizione al punto b) si applicherà solo in quei casi in cui la controllata Cfc sia una mera holding a cui fanno capo delle controllate o stabili organizzazioni in Stati, non in *black list*, in cui il reddito sia sottoposto a tassazione integrale, oppure quando una partecipata del soggetto italiano in uno Stato non in *black list* operi tramite una stabile organizzazione localizzata in un Paese *black list* ed il cui reddito sia sottoposto a tassazione nello Stato della casa madre.

In entrambi i casi, il livello di tassazione effettivo del gruppo estero, precisa la Circ. 51/E, "deve essere congruo rispetto al livello di imposizione vigente in Italia".

È chiaro che stabilire il livello di 'congruità' della tassazione del gruppo estero controllato potrebbe essere un esercizio sterile qualora non si convinca l'Amministrazione italiana della non abusività della struttura.

E in un Paese ove la pressione fiscale è ormai a livello record, non è certo facile.

La seconda novità consiste nella futura abolizione del D.M. 21 novembre 2001 (la cosiddetta 'Lista Nera' del Ministero delle Finanze) quando sarà emanata una nuova 'White List' (da non confondere con quella attuale di cui al D.M. 4 settembre 1996 e successive modifiche) dei Paesi e Territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

Fino a quando non sarà emanata la nuova *white list* resterà in vigore la vecchia *black list*, ma il paradosso contenuto nella Circ. 51/E è che, ad oggi, si considerano in *white list* i Paesi non nella *black list*, dimenticando che alcuni Stati sono presenti in quest'ultima solo con alcune tipologie di strutture societarie.

Il terzo punto innovativo concerne l'applicabilità della normativa Cfc a quei soggetti controllati localizzati in Stati o territori non nella vecchia *black list* o, per meglio precisare, che saranno elencati nella futura *white list*, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti di cui al comma 8-bis) dell'art. 167 del D.P.R. 917/86:

- sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari".

Esemplificando, supponiamo che una società italiana o un individuo detengano il 100% di una società cipriota (Paese che è stato tolto recentemente dalla lista nera italiana per le Cfc) oppure ungherese (Stato mai presente in lista nera), e che queste svolgano attività esclusive di detenzione e gestione di brevetti internazionali (non ammortizzabili), dati in li-

cenza a società terze.

La tassazione italiana su tali redditi è pari al 27,5%, mentre nei due Paesi summenzionati è ben al di sotto del 13,75%.

Per poter disapplicare questa normativa che, a parer nostro, scoraggerà, in pratica, la maggior parte degli investimenti diretti da parte di soggetti italiani all'estero, è necessario interpellare preventivamente l'Amministrazione finanziaria per dimostrare che non trattasi di "costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale".

Espressione copiata dalla nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Cadbury-Schweppes del 12.09.2006 (causa C-196/04) nella forma ma non nella sostanza.


La Corte aveva infatti chiarito che le norme Cfc sono compatibili con il principio della libertà di stabilimento contenuto nell'art. 49 del Trattato Ue in presenza di schemi artificiosi, e non ove fossero presenti degli elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi da cui risulti che, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la controllata è realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi esercita attività economiche effettive.

Il problema è che dal tenore della Circ. 51/E si desume che l'interpello sarà vincente soltanto se si dimostrerà l'assenza totale della motivazione fiscale; circostanza che nella realtà quotidiana non si verifica spesso.

Infatti, nella Circ. 51/E si afferma che: "Nel contesto comunitario, peraltro, l'espressione "volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale" rappresenta una mera specificazione del concetto di costruzione di puro artificio".

Questa affermazione non può trovarci d'accordo perché la natura "indebita" del vantaggio fiscale è un elemento puramente soggettivo che non va d'accordo con gli elementi oggettivi verificabili da terzi anche e soprattutto in presenza di una chiara 'motivazione fiscale'.

A nostra modesta opinione, il risultato pratico di questa Circolare sarà quello di innescare, nei prossimi sei mesi, una reazione a catena di smontaggio (anche nella Confederazione elvetica) di numerose strutture estere da parte di imprese italiane che, pur con motivazioni fiscali, avevano veramente creduto di poter aumentare la propria capacità reddituale con un'accorta politica di delocalizzazione estera degli investimenti produttivi.



## Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund

Swiss & Global  
Asset Management SA  
Telefono +41 58 426 62 36  
funds@swissglobal-am.com  
www.jbfundnet.com  
The exclusive manager of  
Julius Baer Funds.  
A member of the GAM group.

### Julius Bär Funds

Il fondo descritto è un fondo d'investimento di diritto svizzero del tipo «altri fondi per investimenti tradizionali». Il prospetto del fondo nella versione integrale e semplificata nonché i rapporti annuali e semestrali sono ottenibili gratuitamente presso la direzione del fondo Swiss & Global Asset Management SA, Hohlstrasse 602, casella postale, CH-8010 Zurigo. Agente di pagamento: Banca Julius Baer & Co. SA, Bahnhofstrasse 36, casella postale, CH-8010 Zurigo. Swiss & Global Asset Management non fa parte del Gruppo Julius Baer.